

Codice A1618A

D.D. 28 gennaio 2026, n. 39

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Interventi selvicolturali nei comuni di Alessandria, Cassine, Gamalero, Rivalta Bormida, Castellazzo Bormida, Sezzadio, Strevi, località pertinenze idrauliche Fiume Bormida - Istanza n. 2026/19332.



ATTO DD 39/A1618A/2026

DEL 28/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Interventi selvicolturali nei comuni di Alessandria, Cassine, Gamalero, Rivalta Bormida, Castellazzo Bormida, Sezzadio, Strevi, località pertinenze idrauliche Fiume Bormida – Istanza n. 2026/19332.

VISTA la domanda n. 2026/19332 presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte dalla ditta *omissis*, pervenuta in data 16/01/2026 (ns. prot. n. 6546);

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento ns. prot. n. 6547 in data 16/01/2026;

VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- relazione tecnico-forestale
- cartografie (inquadramento, catastale e forestale);

PRESO ATTO CHE a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 4/2009 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A);

PRESO ATTO del Verbale di istruttoria redatto dal funzionario incaricato in data 27/01/26, che si conserva agli atti, nel quale si esprime parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione degli interventi selvicolturali in parola.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei

controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361”.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.lgs. n. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c) "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

determina

a) DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

b) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la ditta *omissisomissis*, all'esecuzione degli interventi selvicolturali proposti nei Comuni di Alessandria, Cassine, Gamalero, Rivalta Bormida, Castellazzo Bormida, Sezzadio, Strevi località Fiume Bormida, per una superficie complessiva di ha 62,06, così come descritti nel progetto d'intervento e conservato agli atti, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

1. La massa di legname prelevabile con l'intervento, risulta pari a 112.212 q.li; tale valore è indicativo in quanto dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante.
2. L'intervento previsto secondo le due tipologie di taglio manutentivo nelle aree di pertinenza idriche e di taglio intercalare, dovrà prevedere, fatte salve le indicazioni dell'art. 37 co. 2 lt a) e b) il mantenimento di una copertura minima residua del 20% oltre il ciglio superiore di sponda e secondo i criteri selettivi indicati nel progetto presentato.
3. Nei lotti interessanti ampie fasce spondali di cui ai numeri 2, 5, 14, 15, 24, 32, 36 dove è previsto il taglio raso dovranno comunque essere rilasciati gruppi distanziati di almeno 25 metri di soggetti stabili (almeno in n. di 5 nel gruppo).
4. I gruppi di piante e/o eventualmente le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la stabilità degli esemplari rilasciati.
5. Dovranno essere rispettati i dettami dell'art. 42 D.P.G.R. 20.09.2011, n° 8/R s.m.i. in merito alla tutela delle specie forestali spontanee sporadiche, in specifico: ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.G.R. 20.09.2011, n° 8/R s.m.i., sull'intera superficie di ettari 62,0033 dovranno essere rilasciati:
 - esemplari da destinare all'invecchiamento indefinito tra le specie autoctone presenti per un totale di almeno 124 esemplari contrassegnati con vernice rossa adottando la sigla A1, A2, A3, ecc.
 - esemplari morti per un totale di almeno 124 esemplari contrassegnati con vernice rossa adottando la sigla B1, B2, B3, ecc.
6. Nelle fasi di abbattimento, concentramento ed esbosco non dovranno essere arrecati danni alle piante da rilasciare (ceppaie, parti basali del fusto e apparati radicali superficiali), al sottobosco e al suolo e dovrà essere applicata particolare cautela nella protezione della rinnovazione presente.

7. Il materiale abbattuto, dovrà essere prontamente esboscato e accatasto in zona di sicurezza.
8. A conclusione dell'intervento dovranno essere eseguite tutte le operazioni di seguito riportate, secondo i disposti dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Forestale: - ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali; - in merito ai tracciati temporanei a fondo naturale di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a): chiusura e protezione degli accessi; realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo.
9. Nel rispetto dell'art. 34, comma 2 bis del Regolamento Forestale, le piazzole temporanee di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b) dovranno essere ripristinate al termine dei lavori.
10. Sempre in fase di chiusura del cantiere e con particolare riferimento ai tracciati di uso ed allestimento temporaneo percorsi da mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi.
11. Qualora, durante il periodo di esecuzione dei lavori dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare il Settore Tecnico Piemonte Sud per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato.
12. Dovrà essere rispettato il periodo di silenzio selvicolturale previsto dal co. 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale (dal 31 marzo al 15 giugno).
13. Per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i..
14. Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.
15. Dovranno inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere forestale impartite con il rilascio della concessione della pertinenza idraulica.
16. Con riferimento sia al Nulla Osta Idraulico di Aipo sia alle indicazioni della nota di Autorità di Bacino le operazioni di taglio, concentramento ed esbosco dovranno essere effettuate:
 - tramite il contenimento della cantierizzazione per arrecare il minor disturbo ad habitat e specie floro-faunistiche autoctone; riducendo al minimo la larghezza degli accessi dei mezzi operativi che dovranno essere concordati in sede di sopralluogo congiunto;
 - attivando il cantiere esclusivamente in condizioni di umidità dei piani viabili "compatibili" e "sostenibili con l'ambiente acquatico e perifluviale";
 - utilizzando strumenti, macchine e modalità d'intervento che agiscano mediante taglio netto di fusti e rami, evitando di procurare danni di tipo fitosanitario, tecnologico ed estetico alla vegetazione, ed in particolare modo, nell'area oltre il terzo superiore di sponda, ove il prelievo è di tipo selettivo per piede d'albero, utilizzando esclusivamente il taglio manuale;
 - al termine dei lavori di ogni singolo lotto la ditta dovrà provvedere all'abbassamento e rifilatura delle ceppaie secondo le norme di gestione forestale;
 - in caso di presenza di vegetazione arborea ridotta a fascia ristretta (10 mt) il taglio dovrà essere limitato solo alle piante con caratteristiche di pericolosità per preservare il corridoio ecologico e salvaguardare la funzione di fascia tampone;
 - il taglio dovrà essere effettuato garantendo sempre il mantenimento dello skyline della vegetazione fluviale;
 - oltre il ciglio superiore di sponda NON è consentito il taglio dei soggetti senescenti appartenenti a specie autoctone salvo diversa indicazione stabilita in sede di sopralluogo, e dovrà essere mantenuto a terra materiale legnoso morto per la tutela della biodiversità.

c) DI STABILIRE CHE:

1. I lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del presente provvedimento autorizzativo (art. 6, co.5 del Reg. for.);

2. entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

d) DI NOTIFICARE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo al Richiedente e DI TRASMETTERE la medesima documentazione al Nucleo Carabinieri-Forestale Competente.

e) DI DARE ATTO CHE:

1. il presente provvedimento è emanato in data anteriore alla formazione del silenzio assenso di cui all'art. 6 comma 3 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
2. per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
3. dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
4. il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati;
5. l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni sopra elencate e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo